

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

### **CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOC.COOP.**

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Piazza Italia 44 – 12012 – BOVES (CN)

Tel.: 0171-380117 - Fax:0171-380956

Email: info@[bancadiboves.it](mailto:info@bancadiboves.it) - PEC: craboves@[legalmail.it](mailto:legalmail.it)

Sito internet: [www.bancadiboves.it](http://www.bancadiboves.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo e Codice Fiscale n. 00254540040

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 1385.40 - cod. ABI 8397

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160632

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160632

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Con la **richiesta di rilascio di garanzia bancaria**, il cliente chiede alla banca di garantire il pagamento di un suo debito nei confronti di un soggetto terzo (creditore) entro un determinato importo.

La garanzia che la banca, su richiesta del cliente, rilascia al terzo può essere **semplice** o **a prima richiesta**.

Nel caso di garanzia **semplice**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, potrà eccepire a quest'ultimo tutte le eccezioni che il debitore principale poteva sollevare in base al contratto da lui concluso.

Nel caso di garanzia **a prima richiesta**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, provvederà a pagare quanto dovuto entro l'ammontare massimo pattuito, senza sollevare alcuna eccezione inerente il rapporto con il debitore principale e nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultimo

Tra i **principali rischi** del servizio si segnalano:

- in determinate ipotesi previste dal contratto (ad es. qualora il richiedente e/o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali) il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca, a semplice richiesta, una somma pari a quella garantita a garanzia del proprio eventuale credito di rivalsa
- il richiedente è tenuto a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della banca e rinunciando a qualsiasi eccezione nei suoi riguardi circa la fondatezza della richiesta del creditore, le somme che essa abbia ritenuto di pagare, a suo insindacabile giudizio ed anche in assenza di preventivo avviso
- nel caso in cui il creditore intimasse alla banca, anche in via stragiudiziale, il pagamento totale o parziale della garanzia, il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca una somma pari a quella intimata, a sua semplice richiesta, rinunciando a far valere nei confronti della banca eventuali eccezioni relative alla fondatezza della pretesa del creditore. La banca utilizzerà detta somma, a suo insindacabile giudizio, per pagare il creditore oppure per costituirla in pegno presso di sé a nome e per conto del richiedente, a garanzia del proprio credito di rivalsa
- la variazione delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo**

<b>SPESE</b>	
Commissioni periodiche annuali	CDF COMMERCIALE IMPRESE: 5% Minimo: € 300,00 CDF COMMERCIALE DLG 50/2016 APPALTI: 5% Minimo: € 300,00 CDS FINANZIARIO IMPRESE: 5% Minimo: € 300,00
Stampa elenco condizioni	CDF COMMERCIALE IMPRESE: € 0,00 CDF COMMERCIALE DLG 50/2016 APPALTI: € 0,00 CDS FINANZIARIO IMPRESE: € 0,00
Costo informativa precontrattuale	CDF COMMERCIALE IMPRESE: € 0,00 CDF COMMERCIALE DLG 50/2016 APPALTI: € 0,00 CDS FINANZIARIO IMPRESE: € 0,00
Commissione per istruttoria fido	CDF COMMERCIALE IMPRESE: fino a € 10.000,00: € 150,00 fino a € 50.000,00: € 300,00 fino a € 100.000,00: € 600,00 fino a € 200.000,00: € 900,00 fino a € 400.000,00: 0,75% oltre: 1% CDF COMMERCIALE DLG 50/2016 APPALTI: fino a € 10.000,00: € 150,00 fino a € 50.000,00: € 300,00 fino a € 100.000,00: € 600,00 fino a € 200.000,00: € 900,00 fino a € 400.000,00: 0,75% oltre: 1% CDS FINANZIARIO IMPRESE: fino a € 10.000,00: € 150,00 fino a € 50.000,00: € 300,00 fino a € 100.000,00: € 600,00 fino a € 200.000,00: € 900,00 fino a € 400.000,00: 0,75% oltre: 1%
Commissione per autentica notarile	CDF COMMERCIALE IMPRESE: € 0,00 CDF COMMERCIALE DLG 50/2016 APPALTI: € 0,00 CDS FINANZIARIO IMPRESE: € 0,00
Costo per trasparenza periodica	CDF COMMERCIALE IMPRESE: Posta: € 0,60 Casellario elettronico: € 0,00 CDF COMMERCIALE DLG 50/2016 APPALTI: Posta: € 0,60 Casellario elettronico: € 0,00 CDS FINANZIARIO IMPRESE: Posta: € 0,60 Casellario elettronico: € 0,00
Spese per redazione testo	CDF COMMERCIALE IMPRESE: € 50,00 CDF COMMERCIALE DLG 50/2016 APPALTI: € 50,00 CDS FINANZIARIO IMPRESE: € 50,00
Recupero del bollo	Applicato nella misura di legge vigente tempo per tempo
Commissione modifica garanzia	CDF COMMERCIALE IMPRESE: € 100,00 CDF COMMERCIALE DLG 50/2016 APPALTI: € 100,00 CDS FINANZIARIO IMPRESE: € 100,00
Spese per carico rata	CDF COMMERCIALE IMPRESE: € 0,00 CDF COMMERCIALE DLG 50/2016 APPALTI: € 0,00 CDS FINANZIARIO IMPRESE: € 0,00

## RECESSO E RECLAMI

## **Recesso dal contratto**

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal contratto ancorchè stipulato a tempo determinato; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a tre giorni.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, la banca ha la facoltà di recedere dal contratto a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di tre giorni. Nel caso di rapporto a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di tre giorni. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'efficacia del contratto.

## **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

La banca completa le formalità inerenti alla chiusura del rapporto contrattuale entro 10 giorni dalla data di efficacia del recesso comunicato dal cliente. L'efficacia del recesso è condizionata alle previsioni tempo per tempo pattuite in sede di rilascio della singola garanzia. In ogni caso, salvo patto contrario, il recesso dalle garanzie prestate è efficace una volta ottenuta la restituzione della garanzia originaria eventualmente accompagnata da presa d'atto dell'avvenuta cessazione del rapporto garantito e rinuncia formale alla garanzia ottenuta.

## **Reclami**

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito Cooperativo – Soc. Coop.

Ufficio Reclami

Piazza Italia n. 44 – 12012 – BOVES (CN)

Fax: 0171-380956

e-mail [info@bancadiboves.it](mailto:info@bancadiboves.it)

pec: [craboves@legalmail.it](mailto:craboves@legalmail.it)

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## **LEGENDA**

Clausola di pagamento "a prima richiesta", "senza eccezioni" o altra analoga	Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito
Clausola di pagamento "semplice"	Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente fideiussoria, ovvero di garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione indicata nel contratto stesso con facoltà per la banca di opporre tutte le eccezioni fondate sul rapporto cliente-terzo
Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.